PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n. 103 del 21-09-2022

OGGETTO: conferimento incarico per lo svolgimento di attività di rappresentanza, assistenza e difesa di Pisamo s.r.l. nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, causa iscritta al RG n. 1681/2021 contro la sentenza n. 1083/2021, R.G. 2321/2013

IL DIRETTORE

VISTI:

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;

-il procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, causa iscritta al RG n. 1681/2021 contro la sentenza n. 1083/2021, R.G. 2321/2013, resa dal Giudice Dott. Luca Pruneti;

-la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» in GU n.264 del 13-11-2018;

- la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo la quale, l'aspetto fiduciario e la riservatezza dell'incarico di tutela legale in giudizio, impongono di escludere di porre in essere procedure comparative, giustificando così in toto l'esclusione applicativa della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici a dette tipologie di incarichi;

- la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio N.509/2021, secondo la quale, il rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente e la riservatezza del rapporto che si instaura, esonera la pubblica amministrazione dal dover procedere all'indizione di apposita gara al fine di essere difesa in giudizio;

- l'articolo 4 e 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO:

-che PisaMo S.r.l. ha necessità di affidare il servizio di rappresentanza legale nel procedimento di cui all'oggetto ad un legale di fiducia;

- che ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n. 50 del 2016, la disciplina del Codice degli Appalti è esclusa in caso di conferimento di incarico per la fornitura di un servizio per la rappresentanza legale;

- corretto aderire all'impostazione fornita dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo la quale, l'aspetto fiduciario e la riservatezza

dell'incarico di tutela legale in giudizio, impongono di escludere di porre in essere procedure comparative;

ESAMINATO:

-il Curriculum vitae del Prof. Avv. Andrea La Mattina del Foro di Genova, con studio in Genova, Via delle Casaccie 1, CAP 16121 e domicilio in Genova, Via Roma n. 6, CAP 16121, nato il 16/5/1978 a Genova - c.f. LMTNDR78E16D969M, p.i. 01298650993, pec: andrea.lamattina@ordineavvgenova.it, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di elevata qualificazione professionale e particolare specializzazione ed esperienza e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con l'incarico da espletare;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che per l'attività prevista è stato consensualmente stabilito un compenso di € 5.000,00 (cinquemila/00) compresi accessori, salvo eventuali spese ulteriori dipendenti dallo svolgimento del giudizio in corso ed una ulteriore somma pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di palmario in caso di buon esito del giudizio;
- che Pisamo non dispone di figure professionali al suo interno per poter svolgere l'incarico in oggetto;

per tutto quanto sopra,

DETERMINA

- di affidare Prof. Avv. Andrea La Mattina del Foro di Genova, con studio in Genova, Via delle Casaccie 1, CAP 16121 e domicilio in Genova, Via Roma n. 6, CAP 16121, nato il 16/5/1978 a Genova - c.f. LMTNDR78E16D969M, p.i. 01298650993 l'incarico per la rappresentanza ed assistenza nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, causa iscritta al RG n. 1681/2021 contro la sentenza n. 1083/2021, R.G. 2321/2013, resa dal Giudice Dott. Luca Pruneti;
- di prenotare un impegno di spesa consistente in € 5.000,00 (cinquemila/00) compresi accessori, per lo svolgimento del giudizio ed una ulteriore somma pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di palmario in caso di buon esito del giudizio stesso;
- di comunicare il presente atto all'ufficio contabilità aziendale;
- di procedere ad ogni altro adempimento necessario previsto dalla normativa vigente.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi